

Pieve di Soligo, 07.09.2015

Circolare n. 12

OGGETTO: Novità estive.

SPLIT PAYMENT NELLE FORNITURE A ENTI PUBBLICI - PRECISAZIONI	
<p>Con il meccanismo dello split payment l'Ente pubblico paga al fornitore l'importo del solo imponibile, mentre l'iva viene versata direttamente all'Erario. Tale meccanismo, in vigore dal 01/01/2015, si applica alle prestazioni di servizi ed alle forniture di beni resi a molti Enti della Pubblica Amministrazione. Si ricorda che non tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione a cui si applica la fatturazione elettronica sono destinatari dello split payment, e ciò per due motivi riguardanti:</p> <p>A. la tipologia dell'Ente: alcuni Enti (es. Inail) <u>sono soggetti a fatturazione elettronica ma non a split payment</u>. Gli Enti soggetti a split payment sono identificabili, per categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ lo Stato ○ gli Organi dello Stato (es. le scuole) ○ gli Enti territoriali Pubblici (Regioni, Province, Comuni e i Consorzi costituiti fra di essi) ○ le Camere di Commercio ○ gli Istituti Universitari ○ gli Enti Ospedalieri ○ le A.s.l. ○ gli Enti pubblici di ricovero e cura, di assistenza e beneficenza (Ipab), Aziende pubbliche di Servizi alla persona (Asp) e previdenza (Inps e altri Fondi pubblici di previdenza). <p>Non sono soggetti a split payment:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ aziende speciali (di enti pubblici territoriali o di Camere di Commercio) ○ enti previdenziali privati o privatizzati ○ ordini professionali ○ Inail ○ enti ed istituti di ricerca ○ Agenzie fiscali ○ Automobile club provinciali ○ Banca d'Italia ○ Coni <p>E' comunque sempre fondamentale verificare che l'Ente sia pubblico e, in caso di dubbio sull'applicazione dello split payment, va contattato l'Ente stesso chiedendo se sia o meno soggetto a tale meccanismo.</p> <p>B. la tipologia dell'operazione: in linea generale, il meccanismo dello <i>split payment</i> si applica alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) imponibili verso i soggetti predetti, sia relativamente a quelle effettuate nell'ambito commerciale sia a quelle effettuate nella veste istituzionale. Non si applica il meccanismo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ad operazioni per le quali va applicato il reverse charge (es. pulizie o installazione di impianti); attenzione: <u>il reverse charge non</u> si applica per prestazioni o forniture relative alla sfera istituzionale dell'Ente (ossia se l'Ente non riveste la qualifica di soggetto passivo Iva e quindi in fattura verrà indicato solo il suo codice fiscale), in tal caso quindi si applicherà lo split payment. ○ ad operazioni per le quali viene applicata, <u>direttamente dall'Ente</u>, la ritenuta d'acconto (es. prestazioni di professionisti quali architetti, ragionieri, ecc.). ○ ad operazioni per le quali non venga emessa fattura ma solo ricevuta fiscale o scontrino. <p>Nel caso di operazioni promiscue, ovvero che riguardano sia la sfera commerciale che la sfera istituzionale, lo split payment verrà applicato utilizzando criteri oggettivi (accordi con l'Ente, metratura degli immobili commerciali e non su cui si effettua la prestazione, ecc.).</p>	<p>L. 190/14 art. 1 c. 629 lett. b</p>

FATTURAZIONE ELETTRONICA – PROSSIME NOVITA' (2016-2017)	
<p>A far data dal 01/07/2016 l'Agenda Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.</p> <p>Dal 01/01/2017, la stessa Agenzia metterà a disposizione anche il Sistema di Interscambio SDI, già ora utilizzato per l'invio delle fatture agli Enti Pubblici, per la trasmissione di fatture elettroniche a soggetti (anche non pubblici) residenti in Italia.</p> <p>Sempre dal 01/01/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i titolari di partita iva <u>potranno optare</u> per la trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio predetto; 2. le imprese che non emettono fattura se non richiesta dal cliente (es. commercianti al minuto, bar, ristoranti), <u>possono optare</u> per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi; 3. i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici <u>sono obbligati</u> alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenda delle Entrate. <p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai punti B e C sostituiscono l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Rimane invariato l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente.</p> <p>Per i soggetti che si avvarranno del Sistema di Interscambio, per quanto riguarda l'invio delle fatture, e della memorizzazione e trasmissione elettronica, per quanto riguarda i corrispettivi, (punti A e B) vengono previste una serie di semplificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non dovrà più essere inviato lo spesometro – non dovranno più essere presentati i modelli Intrastat con riferimento agli acquisti di beni e alle prestazioni ricevute – i rimborsi Iva saranno eseguiti in via prioritaria ed entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale – verranno ridotti i termini previsti per gli accertamenti <p>Con decorrenza sempre 01/01/2017, infine, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenda delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA. Per tali soggetti verrà eliminato l'obbligo di registrazione delle fatture di vendita e di acquisto, a condizione che effettuino la trasmissione telematica all'Agenda delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio oppure, nel caso di commercianti al minuto, bar, ristoranti, ecc., optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (punto B indicato in precedenza).</p>	D.Lgs. 127/2015
SOCIETA' DI CAPITALI IMMOBILIARI: DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI	
<p>A partire dal periodo di imposta 2016, le società di capitali che svolgono in prevalenza l'attività immobiliare, il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ed i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione, potranno dedurre senza alcun limite, gli interessi passivi pagati per i mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (in precedenza si deducevano fino al 30% del ROL).</p>	D.Lgs. sulle internazionalizzazioni art. 4 c.4 in corso di pubbl. sulla G.U.
DICHIARAZIONI D'INTENTO PER PIU' OPERAZIONI	
<p>Con la risoluzione citata l'Agenda Entrate permette di compilare e presentare un'unica dichiarazione d'intento, anche se riferita a più operazioni, e fino all'ammontare del plafond.</p>	Risol. N. 38/2015

<p style="text-align: center;">MODIFICA ELENCO PAESI “BLACK LIST” (per l’indeducibilità dei costi)</p> <p>Con i Decreti citati viene riscritto l’elenco in oggetto, eliminando alcuni Stati dall’elenco dei Paesi “black list”; il nuovo elenco risulta così ora formato: Andorra, Angola*, Antigua*, Bahamas, Bahrein*, Barbados, Barbuda, Brunei, Dominica*, Ecuador*, Giamaica*, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kenya*, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Monaco*, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama*, Polinesia francese, Portorico*, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Svizzera*, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay*, Vanuatu.</p> <p><i>*Gli Stati con l’asterisco hanno delle eccezioni (non tutti i tipi di società rientrano in black list).</i></p> <p>Dalla black list di base sono quindi stati cancellati i seguenti Paesi: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.</p> <p>Già in precedenza San Marino e Lussemburgo erano stati cancellati dall’elenco in quanto con gli stessi sono state firmate le Convenzioni contro le doppie imposizioni.</p> <p>Il nuovo elenco si applica alle operazioni effettuate dal 2015 (dichiarazione dei redditi “Unico 2016”).</p>	<p>D.M. 30.03 e 27/04/15</p>
<p style="text-align: center;">REVERSE CHARGE SULLA CESSIONE DI PALLETS IN LEGNO (BANCALI) USATI - PRECISAZIONI</p> <p>Come noto, dal 01/01/2015 la cessione di pallets usati va fatturata con il meccanismo del reverse charge. Una recente risposta ad un interpello permette di delineare alcune situazioni pratiche che consentono di identificare se l’operazione vada assoggettata a meno a reverse charge. In particolare, si possono identificare i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> cessione di pallets assieme alla merce, senza pattuizione di resa degli stessi: l’operazione di cessione dei pallets si può considerare accessoria alla cessione principale: in tal caso non va applicato il reverse charge ma l’operazione è soggetta alla stessa aliquota iva dell’operazione principale; cessione di pallets assieme alla merce, senza pattuizione di resa degli stessi, ma i pallets vengono comunque restituiti successivamente: l’operazione è soggetta a reverse charge (e fatturata dal cliente); cessione di pallets assieme alla merce con pattuizione di resa degli stessi: la vendita dei pallets è operazione a sé stante e la stessa è esclusa dall’Iva ai sensi dell’art.15, co.1, n.4 D.P.R. n.633/72; cessione di pallets assieme alla merce con pattuizione di resa degli stessi, ma i pallets non vengono restituiti: la vendita viene fatturata dal fornitore iniziale, con reverse charge. 	<p>Art. 74 c. 7 DPR 633/72</p> <p>Risposta della D.R.E. Campania ad un interpello</p>
<p style="text-align: center;">IVA SUI TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI DI BENI A SCOPO DI LAVORAZIONE</p> <p>Con effetto dal 18 agosto 2015, viene modificato il regime sospensivo iva riguardante la disciplina dei trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione o di perizia; tale regime sospensivo (in base al quale non costituisce acquisto o cessione intracomunitari, il trasferimento di beni predetto) vale solo se i beni, al termine della prestazione, siano trasportati o spediti nel Paese membro di origine. Fino ad ora invece la normativa nazionale non imponeva che il bene, una volta esportato temporaneamente per subire delle lavorazioni, fosse reintrodotta nello stesso Stato da cui era partito.</p>	<p>L. 115/15</p>
<p style="text-align: center;">E-COMMERCE – NUOVE REGOLE IVA PER OPERAZIONI VERSO PRIVATI</p> <p>A decorrere dall’1.1.2015 sono cambiati i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce resi a privati consumatori comunitari: le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto (ovvero quello in base al quale l’intera operazione di vendita e di pagamento avviene telematicamente) rese da un soggetto passivo Ue a un privato consumatore comunitario, si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito (in precedenza l’operazione si intendeva effettuata nello Stato in cui risiedeva il prestatore del servizio). Per il versamento dell’Iva, il prestatore del servizio potrà optare per l’applicazione del regime speciale “mini sportello unico” (“Mini One Stop Shop” - Moss), che prevede il versamento dell’Iva e l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in Italia, senza la necessità di doversi identificare nei vari paesi Ue dove risiedono i propri clienti.</p> <p>Si ricorda inoltre che i soggetti passivi italiani che erogano servizi di e-commerce a privati italiani, indipendentemente dall’adesione al Moss, non sono obbligati all’emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione</p>	<p>D. Lgs. N. 42/2015</p>

<p style="text-align: center;">DETRAZIONI DEL 65% PER LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO – SCHERMATURE SOLARI</p> <p>Si segnala che l’agevolazione in oggetto è stata estesa, dall’ultima Legge di Stabilità, anche ai lavori di acquisto ed installazione di schermature solari (tende solari esterne), per un importo di spesa massimo pari a € 60.000, sostenuto entro il 31/12/2015.</p> <p>Per essere agevolabili, le schermature solari devono avere alcune caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere a protezione di una superficie vetrata; - devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; - possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; - possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); - devono essere mobili; - devono essere schermature “tecniche”; - per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti; - per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD. <p>Sul sito dell’Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), recentemente aggiornato anche per permettere l’invio delle pratiche riferite alle schermature, si può scaricare un utile vademecum sul tema.</p>	<p>L. 190/2014 art. 1 c. 47</p>
<p style="text-align: center;">AUMENTO DEI LIMITI DI DEDUZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</p> <p>Con decorrenza esercizio 2016, aumentano le percentuali di deduzione delle spese di rappresentanza: si potrà dedurre l’1,5% (prima era l’1,3%) dei ricavi e proventi fino a € 10 milioni di ricavi, lo 0,6% (prima era lo 0,5) per l’eccedenza di ricavi oltre i € 10 milioni e fino a € 50 milioni e lo 0,4% (era lo 0,1%) per i ricavi sopra € 50 milioni.</p>	<p>D.Lgs. sulle internazionalizzazioni art.9, da pubbl. sulla G.U.</p>
<p style="text-align: center;">COME SONO VARIATI I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DOPO IL DECRETO “JOBS ACT” NOVITA’ PER LE “FALSE PARTITE IVA”</p> <p>Con il Decreto in oggetto, non è più possibile stipulare contratti di “collaborazione a progetto”. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del Decreto rimangono comunque validi fino alla loro naturale scadenza (avvertenza: i contratti la cui scadenza va oltre il 31/12/2015 devono avere le caratteristiche dei nuovi contratti, come sotto riportate). Rimane quindi la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza che siano però vincolati ad un progetto; tali contratti devono però sottostare ad alcune regole: in particolare verranno considerati contratti di lavoro subordinato i rapporti di collaborazione che hanno tutte e tre le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>sono esclusivamente personali</u> (possibilità o meno di avvalersi di collaboratori) b) <u>sono continuative</u> c) <u>le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.</u> <p>Sarà necessario quindi, per evitare di ricadere nel lavoro subordinato, fare sì che non sia il committente (datore di lavoro) a decidere quando (determinando un orario di lavoro) e dove si effettua la prestazione lavorativa; dovrà essere perciò il collaboratore a poter liberamente determinare luogo, tempi e modalità della prestazione.</p> <p>Tali regole non si applicano a particolari casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – collaborazioni espressamente previste e disciplinate da accordi collettivi nazionali; – professionisti iscritti ad albi; – amministratori e sindaci; – società sportive; – pubbliche amministrazioni (sino al 1° gennaio 2017) <p>Viene poi introdotta una sorta di condono che mira a sanare gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali dei rapporti già in essere, “erroneamente” classificati come collaborazioni, ma effettivamente classificabili come lavoro subordinato. Il datore di lavoro che volesse stabilizzare i rapporti di collaborazione in corso si troverà di fronte ad una scelta alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sostituirli con un rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti prima del 31 dicembre, 	<p>D.Lgs. 81/2015 (entrato in vigore il 25/6/15)</p>

<p>usufruendo dello sconto contributivo di 8.060 euro annui per tre anni, senza tuttavia sanare il passato sotto il profilo amministrativo, contributivo e fiscale;</p> <p>2. attendere il 1° gennaio 2016 ed usufruire della sanatoria per il passato, ma senza poter beneficiare dell'agevolazione contributiva per il futuro triennio; in tal caso dovranno essere sottoscritti, coi lavoratori stabilizzati, atti di conciliazione in sede protetta - presso la DTL e in sede sindacale, ovvero presso le commissioni di certificazione – in cui il lavoratore rinunci a possibili pretese sul rapporto previgente; inoltre, nei 12 mesi successivi alla stabilizzazione, il datore di lavoro non può recedere dal contratto a tempo indeterminato, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.</p> <p>Per quanto riguarda le cosiddette “<u>false partite iva</u>”, il nuovo Decreto innanzitutto <u>abroga le disposizioni introdotte dalla Legge Fornero (L. 92/2012)</u>, in riferimento ai tre parametri presuntivi istituiti per riconoscere una falsa partita iva (collaborazione con durata superiore a 8 mesi per due anni consecutivi, corrispettivo derivante da tale collaborazione che costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui per due anni consecutivi, postazione di lavoro fissa). Viene poi applicata la presunzione di subordinazione descritta in precedenza, anche a questi rapporti di lavoro, perciò anche un titolare di partita iva per il quale si dovessero constatare tali caratteristiche (se cioè è il committente che decide tempi e luogo della prestazione), verrebbe considerato un lavoratore subordinato, indipendentemente dal fatto che abbia la partita iva. Questa presunzione non vale se il titolare di partita iva è iscritto ad un Albo.</p> <p>Si segnala comunque che resta fondamentale, in ogni caso, oltre alla corretta redazione del contratto, che la sua esecuzione sia conforme alle caratteristiche tipiche della collaborazione coordinata e continuativa e dunque è possibile che, anche in presenza delle esclusioni sopra elencate, venga applicata la normativa sul lavoro subordinato se ricorrono le caratteristiche - punti a), b) e c) precedenti - che da ora i contratti di collaborazione non devono avere.</p>	
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO	
<p>La L. 190/2014 ha introdotto un credito d'imposta per le imprese (sono quindi esclusi i professionisti) che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo (es.: spese per personale o per strumenti e attrezzature di laboratorio), negli anni dal 2015 al 2019; il credito d'imposta è attribuito in relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti al 2015. Il D.M. presenta ora le istruzioni per l'applicazione operativa del credito.</p> <p>La percentuale del credito d'imposta varia rispetto al tipo di spese sostenute:</p> <p>A. 50% della spesa incrementale relativa ai costi per personale altamente qualificato ovvero alle spese relative alla ricerca esterna non infragruppo, inclusa quella relativa a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese extra gruppo;</p> <p>B. 25% della spesa incrementale relativa alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio ovvero alle spese per l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.</p> <p>Per poter usufruire del credito d'imposta è comunque necessario che vi sia un incremento della spesa complessiva (capitoli A+B) rispetto alla media della spesa complessiva dei tre anni precedenti. Il totale degli investimenti in R&S realizzati in ognuno degli anni agevolati non può essere inferiore a € 30.000.</p>	<p>L. 190/2014 c. 35-36</p> <p>D.M. 27/05/15</p>
INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DI BREVETTI INDUSTRIALI (BREVETTI+2)	
<p>Sono previste agevolazioni per la valorizzazione di brevetti, in particolare per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Le domande possono essere presentate dal 06 ottobre prossimo. Le aziende partecipanti devono essere titolari, licenziatarie o in possesso di una opzione di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013. Il contributo in c/capitale è pari all'80% delle spese ammissibili. Tutti i dettagli del bando si trovano a questo indirizzo: www.invalitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/brevetti-2.html</p>	<p>Avviso del Min. Svil. Econ. del 07/08/15</p>

CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE PROVINCIALI	
<p>Si segnala l'apertura da parte della CCIAA di Treviso, di un bando per contributi in c/capitale pari al 35% delle spese sostenute, a disposizione delle aziende PMI con sede legale in Provincia di TV, che effettuino investimenti su due linee di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> sviluppo di progetti, prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto, l'implementazione di processi produttivi con connotazioni innovative rispetto a quelle esistenti, l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali o interaziendali: le spese dovranno riguardare l'acquisizione di specifici servizi di consulenza progettuale e tecnologica e/o di servizi di trasferimento di conoscenze, coerenti con gli obiettivi del Bando, forniti da Università, Centri di trasferimento tecnologico, laboratori di ricerca specializzati, società di consulenza, imprese; le spese potranno riguardare anche l'acquisto di impianti, macchinari, attrezz. tecnologiche, brevetti, ecc., nel limite del 30% delle spese riferite alle consulenze predette. sviluppo o adozione di tecnologie innovative e di servizi digitali avanzati per il miglioramento della competitività dell'impresa: le spese devono riferirsi, tra le altre, allo sviluppo o adozione di soluzioni eCommerce per la vendita online di prodotti/servizi integrate con Social Network, mobile site o applicazioni per smartphone/tablet; allo sviluppo o adozione di tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi produttivi caratteristici dell'azienda per migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l'operatore umano, la qualità del processo produttivo: automazione linee/cicli di produzione o imballaggio; alla sviluppo o adozione di sistemi informativi e tecnologie informatiche finalizzate a supportare i processi di misurazione, controllo e analisi dei risultati e delle performance aziendali e i processi di decisione aziendale; alla acquisizione di servizi, strumenti e sistemi ICT per la creazione collaborativa, l'archiviazione e la gestione elettronica dei documenti e l'organizzazione del patrimonio informativo aziendale. <p>Le domande dovranno essere presentate in via telematica dal 12 al 23 ottobre 2015. Tutti i dettagli e le istruzioni del bando si trovano sul sito della CCIAA di TV: http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=1185</p>	<p>Bando Camera di Comm. di Treviso</p>
LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER – NOVITA' DEL JOBS ACT	
<p>E' stato innalzato da 5.000 a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) annui il limite economico che deve essere osservato dal lavoratore nel corso dell'anno civile, per eseguire prestazioni di lavoro accessorio. Rimane invece invariato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, quando questi è un imprenditore o un professionista. Tali novità si applicano anche alle attività di carattere stagionale rese nel settore agricolo da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni ed alle attività agricole svolte in favore degli agricoltori "minimi" (con volume d'affari inferiore a € 7.000).</p> <p>I committenti imprenditori e professionisti possono acquistare i voucher per remunerare il lavoro accessorio solo attraverso la procedura telematica INPS (cosiddetto "voucher telematico") oppure presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit e tramite servizio internet banking di Intesa Sanpaolo o delle banche abilitate. Non è più possibile, quindi, acquistare i "buoni-lavoro" con carnet su carta direttamente dall'Inps o presso gli uffici postali; tali modalità rimangono invece in vigore per i committenti non imprenditori o non professionisti. Fino al 12 agosto (data di pubblicazione della circolare INPS), comunque, restano validi gli acquisti di voucher effettuati in modalità cartacea. Il pagamento dei voucher andrà effettuato online, oppure tramite F24 o ancora tramite c/c postale.</p> <p>Fra le novità si segnala, inoltre, l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tale comunicazione, fino all'attivazione delle nuove procedure telematiche, va per ora fatta con le vecchie procedure (attraverso il sito internet INPS o presso le sedi INPS) e prevede la registrazione sia del committente che del prestatore. Tutte le istruzioni sono presenti nella Circolare INPS 149/2015.</p>	<p>Circ. INPS 149/2015</p> <p>D.Lgs. 81/2015 ART. 48- 51</p>

<p style="text-align: center;">DURC ON LINE DALL'1 LUGLIO</p> <p>Dal 01/07/2015, sul sito internet dell'INPS e dell'INAIL, viene data la possibilità agli utenti in possesso del pin (o della CNS - Carta Nazionale dei Servizi) di verificare online la propria regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, delle Casse edili. E' possibile dare delega ad un intermediario affinché acceda dal sito ai dati dell'impresa.</p> <p>L'esito positivo della verifica di regolarità genera un documento denominato "Durc On Line" che ha validità di 120 giorni.</p>	<p>Circ. INPS 126/2015</p>
<p style="text-align: center;">SICUREZZA SUL LAVORO – DOVERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SOCI DELLE SOCIETA' DI PERSONE - INDIVIDUAZIONE DEL "DATORE DI LAVORO"</p> <p>Indichiamo di seguito alcune linee generali per la verifica in azienda delle responsabilità e dei compiti in tema di Sicurezza del Lavoro, spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Come noto, a norma del Decreto Sicurezza, la principale figura aziendale è il Datore di Lavoro su cui gravano le responsabilità della corretta applicazione delle disposizioni del Decreto in oggetto. In presenza del Consiglio di Amministrazione, tali obblighi gravano indistintamente su tutti i componenti dello stesso. In caso, poi, di delega di funzioni ad uno o più consiglieri, resta comunque in capo ad ogni consigliere, seppure in maniera più tenue, la responsabilità del caso, in quanto il delegante (C.d.A.) ha comunque <u>l'obbligo di vigilare</u> e verificare quanto compiuto dal delegato (Amministratore Delegato) e di intervenire in caso di rilevate mancanze di quest'ultimo. Ricordiamo che la delega è effettivamente efficace e valida solo se fatta per iscritto, sottoscritta da entrambe le parti e avente data certa e se il delegato ha il potere finale sia di decisione che di spesa, pur se entro un budget predefinito. <i>"Esiste quindi sempre la solidale responsabilità degli amministratori (di tutti gli amministratori) se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze"</i> (Cassaz. 4981/2004).</p> <p>La vigilanza del C.d.A., in presenza di delega, si riferisce al dovere di vigilanza <u>sul generale andamento della gestione</u>: <i>"non quindi sull'adozione di una singola misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o sul mancato intervento in un singolo settore produttivo, ma sulla complessiva gestione aziendale della sicurezza"</i>. (Cassaz. 4981/2004).</p> <p>Per quanto riguarda le <u>società di persone</u>, l'obbligo grava indiscriminatamente su tutti i titolari dell'impresa, salvo che preventivamente le attività per la sicurezza del lavoro vengano delegate ad uno di essi.</p> <p>ATTENZIONE: in taluni casi può accadere che il datore di lavoro possa essere identificato (soprattutto poi ai fini della responsabilità penale) nella persona (es. il "preposto") che concretamente impartisce disposizioni ai lavoratori ed organizza l'attività aziendale; se così è, egli può essere considerato il responsabile dell'incolumità dei lavoratori. Ricordiamo come il preposto, in particolare, pur sprovvisto di regolare investitura, possa essere un soggetto che esercita in concreto i poteri giuridici che solitamente sono a carico dei soggetti principali (Datore di lavoro, Dirigente, RSPP). Es.: un capo reparto che, per anzianità o per fiducia accordatagli dal datore di lavoro, senza quindi una delega ufficiale, organizza e dispone le procedure di lavoro del reparto: tale figura identifica il soggetto che dà le direttive ai dipendenti e che di fatto si comporta quale effettivo titolare dell'azienda.</p>	<p>D.Lgs. 81/2008</p> <p>Cassaz. 6280/07 e altre</p>
<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLE GESTIONI INPS PER I SOCI LAVORATORI/AMMINISTRATORI DI S.R.L</p> <p>Il socio lavoratore (di srl) che, oltre a svolgere in azienda l'attività di amministratore, svolga anche l'attività di commerciante, artigiano o di coltivatore diretto, deve iscriversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla gestione separata INPS, di cui all'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, per l'attività di amministratore e per la quale percepisce un compenso; • anche alla Gestione INPS dei commercianti, o degli artigiani o dei coltivatori diretti, <u>ma solo se svolge questa attività in maniera abituale</u>. Per verificare l'abitudine dell'attività svolta, si possono considerare i seguenti fattori: 	<p>Parere della Fondaz. Studi Consul. del lavoro n. 13/2012</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ la sistematicità e la reiterazione della prestazione, che potrebbe quindi essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni; ○ la realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata; ○ l'attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale; ○ la presenza o l'assenza di altri dipendenti (in caso di assenza di altri lavoratori, è quasi certo il carattere abituale dell'attività). 	Cassaz. 11685/12
SAGGIO INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI – SECONDO SEMESTRE 2015	Comunic.
Il nuovo saggio di interessi è stato fissato all'8,05% relativamente alle transazioni commerciali effettuate nel secondo semestre 2015.	G.U. 168/2015

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA